



COMUNE DI BIBBIENA

Regolamento Comunale

COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE

PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. La collaborazione con i cittadini attivi è funzione istituzionale del Comune di Bibbiena ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.
2. In armonia con lo Statuto comunale, il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini attivi e il Comune, per la cura, la gestione condivisa e la valorizzazione dei beni comuni urbani.
3. La collaborazione tra i cittadini attivi e il Comune è avviata su iniziativa dei cittadini o del Comune ed è disciplinata con atti di natura consensuale denominati patti di collaborazione.
4. Restano ferme e distinte, dalla materia oggetto del presente regolamento, le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni.
5. Rimane ferma l'applicazione delle disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la valorizzazione delle aree urbane degradate, di cui alla vigente normativa di settore.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali che i cittadini attivi e il Comune riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi, ai sensi dell'Art. 118, quarto comma, della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o valorizzazione;
 - b) cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la valorizzazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini del presente regolamento solo a condizione che non ricavano vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o valorizzazione dei beni comuni urbani;
 - c) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi o dal Comune, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o valorizzazione dei beni comuni

urbani, a patto che non si configurino quali interventi sostitutivi di servizi essenziali, che devono essere garantiti dal Comune, nel rispetto delle leggi ed i regolamenti vigenti;

d) patto di collaborazione: l'atto consensuale con il quale i cittadini attivi e il Comune definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o valorizzazione di beni comuni urbani;

e) cura: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani;

f) gestione condivisa e/o valorizzazione: programma di fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;

h) spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3

Valori e principi

1. La collaborazione tra cittadini attivi e il Comune si ispira ai seguenti valori e principi:

a) fiducia reciproca: i cittadini attivi e il Comune presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale, ferme restando le prerogative pubbliche in materia di programmazione, vigilanza e controllo;

b) pubblicità e trasparenza: il Comune garantisce la massima pubblicità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

c) responsabilità: i cittadini attivi e il Comune valorizzano la propria responsabilità, quale elemento centrale nelle loro relazioni e presupposto necessario affinché la collaborazione reciproca risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

d) inclusività e integrazione: gli interventi di cura, gestione condivisa e valorizzazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;

e) pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra i cittadini attivi e il Comune promuove le pari opportunità e la non discriminazione per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;

f) sostenibilità: il Comune verifica, in sede di analisi delle proposte di collaborazione, che la collaborazione con i cittadini attivi non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;

g) proporzionalità: il Comune commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;

h) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra i cittadini attivi e il Comune sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e valorizzazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

i) informalità: le relazioni tra i cittadini attivi e il Comune avvengono nel rispetto di specifiche

formalità solo quando esse sono previste dalla normativa vigente. Nei restanti casi l'amministrazione comunale assicura flessibilità e semplicità nella relazioni, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e il rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza.

l) prossimità e territorialità: in conformità al principio di sussidiarietà, l'amministrazione comunale valorizza le comunità locali come livello più idoneo per la definizione di patti di collaborazione.

Art. 4

I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e di rigenerazione dei beni comuni attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui al presente Regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

4. La sottoscrizione e la validità dei patti di collaborazione è condizionata al metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

5. I patti di collaborazione riconoscono e valorizzano gli interessi di cui sono portatori i cittadini in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

3. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile, per i quali il Comune può impiegare i giovani, a tale fine selezionati, secondo modalità concordate con i cittadini attivi.

Art. 5

Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione riconosce gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale, ed è lo strumento con il quale i cittadini attivi e il Comune concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e valorizzazione dei beni comuni.

2. Il patto di collaborazione disciplina in modo puntuale i compiti, gli obblighi e le connesse responsabilità dei soggetti coinvolti, e, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue;

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento delle attività e di partecipazione, comunque denominati;
- f) le reciproche responsabilità dei soggetti coinvolti, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) le responsabilità per eventuali danni cagionati a persone o cose a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e valorizzazione di beni comuni, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative, in conformità a quanto previsto dagli articoli 19 e 20, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- i) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- l) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
- m) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto di collaborazione;
- n) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;
- o) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
- p) le forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo.

3. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi previsti dal patto di collaborazione.

Art. 6

Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

1. La collaborazione tra cittadini attivi e il Comune può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:

- a) la cura occasionale
- b) la cura costante e continuativa
- c) la gestione condivisa occasionale
- d) la gestione condivisa costante e continuativa
- e) la rigenerazione temporanea
- f) la rigenerazione permanente.

2. La collaborazione tra cittadini attivi e il Comune per la cura, la gestione condivisa e la valorizzazione dei beni comuni urbani può comprendere:

- a) disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
- b) attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
- c) la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili o immobili, a patto che gli interventi non trasformino detti beni in maniera irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Art. 7

Disposizioni generali

1. L'organizzazione delle attività per la cura, la gestione condivisa e la valorizzazione dei beni deve garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi il Comune garantisce il massimo coordinamento di tutte le strutture competenti nelle attività oggetto dei patti di collaborazione e può dotarsi di uno sportello per i rapporti con i cittadini attivi.
3. Ai fini di cui al comma 2, l'istruttoria e la valutazione unitaria delle proposte dei patti di collaborazione è effettuata da un gruppo di lavoro composto dai responsabili delle strutture interessate, il quale, per l'esame di specifiche proposte di collaborazione, può convocare anche altri uffici non rappresentati nel gruppo.
4. L'atto di costituzione del gruppo di lavoro individua il coordinatore delle attività.
5. La manifestazione dell'assenso del Comune e la formazione dei patti di collaborazione si differenziano a seconda che:
 - a) il patto rientri nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 8;
 - b) il patto sia stipulato a seguito di una consultazione pubblica di cui all'articolo 9;
 - c) il patto sia stipulato a seguito di una proposta presentata da cittadini attivi ai sensi dell'articolo 10.
5. Il patto di collaborazione viene approvato dalla Giunta comunale e viene stipulato, per il Comune, dal responsabile competente. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali le persone che sottoscrivono il patto di collaborazione rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e valorizzazione dei beni comuni.

Art. 8

Collaborazioni ordinarie

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, viene definito l'elenco delle collaborazioni ordinarie, in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione

presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.

2. La deliberazione individua le categorie di beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua gli uffici competenti e i responsabili delegati alla conclusione dei patti di collaborazione.

3. La deliberazione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune anche in una apposita sezione dedicata ai patti di collaborazione e costituisce proposta di collaborazione.

4. I cittadini attivi possono richiedere agli uffici competenti di aderire alle proposte di collaborazione pubblicate dal Comune sul sito istituzionale.

5. Il responsabile, verificati il rispetto del presente regolamento, la coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale e la fattibilità tecnica, anche attraverso il coinvolgimento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 7, comma 3, approva la proposta presentata e stipula il patto di collaborazione, ovvero, qualora non sussistano le condizioni per procedere, comunica al richiedente l'esito negativo dell'istruttoria illustrandone le motivazioni. Nel caso di più adesioni alla medesima collaborazione ordinaria il responsabile, avvalendosi del medesimo gruppo di lavoro, esamina le offerte pervenute e procede all'assegnazione dandone le opportune motivazioni.

Art. 9

Consultazione pubblica

per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni urbani

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, individua il bene o i beni oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua l'ufficio competente e il responsabile delegato alla stipulazione del patto di collaborazione.

2. Il responsabile competente, in collaborazione con il gruppo di lavoro, pubblica un avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte di cittadini attivi. L'avviso specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte.

3. La valutazione delle proposte pervenute, sulla base dei criteri definiti nell'avviso, viene effettuata dal gruppo di lavoro che, ove possibile, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa. L'eventuale graduatoria finale viene approvata con provvedimento del responsabile competente.

4. La successiva attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni è realizzata dai cittadini attivi in collaborazione con l'ufficio competente e il gruppo di lavoro.

Art. 10

Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi

1. I cittadini attivi possono presentare proposte di collaborazione per la cura, la gestione condivisa, la valorizzazione di beni comuni urbani, anche non inseriti nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 8, nella consultazione pubblica di cui all'articolo 9 o nell'elenco degli immobili e degli spazi pubblici di cui all'articolo 11.

2. I cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione al gruppo di lavoro, che svolge l'attività di pre-istruttoria e di individuazione degli Uffici competenti alla sua valutazione preliminare.
3. Il responsabile competente, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, predispone gli atti necessari alla deliberazione della Giunta Comunale; qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
5. La deliberazione della Giunta Comunale, individua il bene oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi proponenti, individua l'Ufficio competente e il responsabile delegato alla conclusione del patto di collaborazione.
6. Il responsabile pubblica la proposta di collaborazione e la relativa deliberazione della Giunta comunale anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
7. Se vengono formulate proposte alternative relative allo stesso bene il responsabile competente, in collaborazione con il gruppo di lavoro, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa o ricorrere alla consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 9.
8. L'attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata dai cittadini attivi proponenti, in collaborazione con l'Ufficio competente e il Gruppo di lavoro.

Art. 11

Elenco degli immobili e degli spazi pubblici

1. La Giunta comunale individua periodicamente gli immobili e gli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione di cui all'articolo 5 e che potranno poi essere oggetto di collaborazioni ordinarie, di consultazione pubblica o proposta di collaborazione presentata da cittadini.
2. La periodica ricognizione degli immobili e degli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura, gestione condivisa e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, rispettosa della vigente normativa di settore.

CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Art. 12

Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono quelli previsti dall'articolo 6, comma 2.
2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
3. Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la

riqualificazione di beni mobili e immobili devono essere presentate corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili.

5. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.

6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi della vigente normativa, sono preventivamente presentati alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.

9. La durata del programma del patto di collaborazione non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

10. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi, ovvero ai sensi dell'articolo 838 del codice civile.

11. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

FORME DI SOSTEGNO

Art. 13

Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 14

Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Nell'ambito dei patti di collaborazione, il Comune non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.

2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, ai sensi della vigente normativa legislativa e regolamentare, ivi incluse le attività di raccolta pubblica di fondi agli stessi patti destinati.

3. Qualora il Comune ritenga di particolare interesse pubblico la collaborazione per lo svolgimento

di azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di valorizzazione dei beni comuni urbani, per i quali le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere:

- a) l'assunzione da parte del Comune, nei limiti delle risorse disponibili, di oneri per la realizzazione delle azioni e interventi previsti;
- b) l'affiancamento di personale comunale ai cittadini attivi;
- c) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
- d) le spese relative alle utenze a carico del Comune;
- e) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni.

Art. 15

Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, il patto di collaborazione può prevedere l'autofinanziamento da parte dei cittadini attivi coinvolti mediante lo svolgimento di attività economiche accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, aventi la medesima durata.

Art. 16

Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi e dal Comune nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità, quali targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi del Comune.
2. Sono escluse forme di sponsorizzazione.

COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Art. 17

Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un portale web dedicato.
2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti

c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 18

Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. Il Comune garantisce l'informazione e la trasparenza sulle attività svolte e sulle risorse impiegate attraverso i patti di collaborazione e rende pubblica la valutazione dei risultati raggiunti.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di informazione, trasparenza e valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. Il Comune svolge la valutazione delle attività realizzate attenendosi ai seguenti principi generali:
 - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà di settore con caratteristiche simili;
 - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
 - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. La valutazione è svolta garantendo la chiarezza, comparabilità, periodicità e verificabilità delle informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse utilizzate e risorse disponibili.
5. Il Comune pubblica la documentazione relativa alla valutazione sul sito istituzionale, e provvede all'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ad ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati raggiunti con i patti di collaborazione.

RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Art. 19

Prevenzione dei rischi

1. Il Comune, sulla base delle valutazioni effettuate, fornisce ai cittadini attivi informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la valorizzazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Con riferimento agli interventi di cura, di gestione condivisa o di valorizzazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, con il patto di collaborazione è individuato un responsabile al quale spetta il compito di verificare il rispetto degli obblighi di cui al comma 2, nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

4. Il patto di collaborazione prevede le necessarie coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e valorizzazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 20

Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. I cittadini attivi che collaborano con il Comune alla cura, gestione condivisa e valorizzazione di beni comuni urbani mediante patti di collaborazione operano nel rispetto delle prescrizioni del patto di collaborazione sottoscritto e rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

2. I cittadini attivi che collaborano con il Comune alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani, in qualità di custodi, sono responsabili dei danni causati a tali beni ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21

Sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata biennale, al termine del quale il Comune provvede alla valutazione dell'attività complessivamente svolta in applicazione dei patti di collaborazione stipulati ed eventualmente alla modifica ed integrazione del presente regolamento.

Art. 22

Collaborazioni in corso

1. Le collaborazioni tra cittadini attivi e il Comune già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere disciplinate con patti di collaborazione previsti dallo stesso.

Art. 23

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività dell'atto di approvazione e abroga qualsiasi precedente norma regolamentare con esso incompatibile.